

ADEMPIMENTI DELL'IMPRENDITORE
NEL PROCEDIMENTO PER IL RECUPERO DEI CREDITI

di Matteo A. Rubino

Il recupero forzoso di un credito – dapprima con attività autonoma del titolare del diritto, in seguito attraverso l'intervento del legale – presuppone comunque una serie di attività a carico dell'imprenditore/creditore che, ad ausilio di coloro che devono sovente agire per il ristoro delle proprie spettanze, andiamo qui di seguito a riassumere schematicamente.

L'esposizione degli adempimenti a carico del titolare del credito viene in questa sede fatta seguendo l'*iter* logico che la prassi stragiudiziale e giudiziale indica come ordinario.

A) LA FASE STRAGIUDIZIALE AUTONOMA DEL CREDITORE

Questa fase è caratterizzata da un'attività tutta a carico del creditore diligente il quale, prima di rivolgersi al consulente legale, dovrà provvedere ad una regolare contabilità ed a conservare diligentemente la documentazione relativa alle proprie spettanze: ciò è auspicabile anche allorché il rapporto obbligatorio si instauri tra soggetti legati da reciproca profonda fiducia. Molto spesso, infatti, i più gravi problemi per il recupero del credito derivano dall'assenza dell'idonea documentazione probatoria, sovente dovuta alla superficialità della parte attiva (creditore), il quale "si è fidato" del debitore ed ha ommesso di munirsi di un documento utile per il malaugurato caso di una futura controversia.

In questa fase il creditore deve, nell'ordine:

1. **munirsi di un valido documento probatorio**, preferibilmente di quelli di cui agli artt. 634; 635; 636 c.p.c. (esemplificativamente: polizze e promesse unilaterali per scrittura privata/atto pubblico; telegrammi da cui risulti il riconoscimento del credito/debito da parte del debitore; se il creditore è imprenditore commerciale, fatture regolarmente emesse e registrate nelle scritture contabili; titoli di credito cambiari; ecc.);
2. **annotare e tenere sotto controllo il termine previsto per il pagamento** (alla scadenza del quale dovrà attivarsi per sollecitare il pagamento);
3. alla scadenza del termine di cui al punto 2, **redigere una lettera in cui si sollecita il pagamento e nella quale si specifica la volontà di diffidare e mettere in mora il debitore** dalla data della scadenza prevista per il pagamento (questo compito, a cerniera tra la fase stragiudiziale autonoma e quella successiva stragiudiziale con intervento del legale, potrà essere delegato al consulente legale: soprattutto al fine di fugare ogni dubbio sulla regolarità della procedura da seguirsi. Va rilevato che questa attività è essenziale per

non perdere la possibilità di recuperare gli interessi moratori, qualora il pagamento dovesse avvenire in ritardo rispetto alla scadenza prevista);

4. **conservare le prove degli invii di ogni lettera o comunicazione al debitore** (se per posta, è sempre preferibile ricorrere alla raccomandata A/R, con la quale si ottiene prova sia dell'inoltro che della ricezione del messaggio; ma vanno conservate anche stampe delle e-mails inoltrate; ricevute dei fax spediti; ecc.)

B) LA FASE STRAGIUDIZIALE CON INTERVENTO DEL LEGALE

Questa fase – che si apre allorché il debitore non avesse dato tempestivo riscontro alle richieste di pagamento del creditore – non richiede ancora l'intervento del Giudice e può, pertanto, essere definita ancora *stragiudiziale*. Tuttavia, a differenza dalla precedente, per la complessità degli adempimenti che richiede, postula di preferenza l'intervento di un soggetto che, come il consulente giuridico, sappia gestirla, ottimizzando i tempi, riducendo i costi per il recupero del credito a carico del creditore (spesso ingenti, se la parte attiva è un'impresa) ed evitando i pericoli di una non oculata amministrazione del proprio diritto (pericoli quali, ad esempio, quello di prescrizione del credito: che avviene, molto più spesso di quanto si creda, spesso in termini abbreviati rispetto ai tradizionali 10 anni).

L'attività che il creditore comunque dovrà svolgere anche in questa fase è alquanto importante. Essa si sostanzia ne:

1. **il recupero di tutta la documentazione relativa al credito** (e delle scritture contabili, per l'imprenditore) e **verifica della sua completezza e regolarità** (anche la semplice leggibilità dei documenti in possesso può essere fattore determinante per la buona riuscita del recupero del credito);
2. **l'integrazione della documentazione incompleta o formazione di quella mancante**, allorché ciò sia comunque possibile *ex post*;
3. **la sollecita trasmissione al legale incaricato di copia di tutta la documentazione riguardante la prova del credito** (quale indicata sopra: soprattutto, le fotocopie delle fatture che l'imprenditore abbia emesso nello svolgimento della propria attività); **degli eventuali solleciti indirizzati al debitore, in qualunque forma effettuati** (anche a mezzo posta elettronica, come sopra si è evidenziato), **oltre che delle eventuali comunicazioni ricevute dal debitore**. Un invio solo parziale o incompleto di queste risultanze (ad esempio solo alcune delle fatture emesse, solo uno dei solleciti effettuati, ecc.) potrebbe porre il legale in una situazione di *impasse* o nell'impossibilità di comprendere da quando possano essere pretesi eventuali interessi, creando fastidiosi ritardi e controproducenti ostacoli alla migliore riuscita dell'intervento del legale;

4. in seguito a questi adempimenti del creditore, il consulente legale potrà redigere e trasmettere al debitore (a mezzo lettera raccomandata A/R) un formale atto di diffida e messa in mora. Da questo momento sarà cura del legale scadenziare gli adempimenti successivi che condurranno, *in primis*, al ricorso per decreto ingiuntivo e che verranno di volta in volta sottoposti all'attenzione del creditore. Tuttavia, il creditore diligente non ometterà di **annotare il termine (normalmente quindicinale) – decorrente dall'invio della diffida e messa in mora redatta dal legale** (che gli sarà stata comunicata da quest'ultimo) – alla scadenza del quale, se non si avesse avuto riscontro da parte debitrice, potrà prendere avvio la fase giudiziale di recupero del credito.

C) LA FASE GIUDIZIALE

Se anche in seguito all'intervento bonario del legale il debitore dovesse persistere nel proprio inadempimento, il consulente darà avvio al recupero giudiziale del credito, quale unica via per la tutela delle ragioni della parte attiva del rapporto obbligatorio.

È questa certamente la fase che richiede la più attenta collaborazione del creditore, nonostante il fatto che questi dovrà necessariamente essere assistito da un procuratore *ad litem* (un avvocato) per la gestione del contenzioso.

Per l'avvio del procedimento monitorio di ingiunzione di pagamento – che prende inizio dal ricorso e culmina, auspicabilmente, con un decreto ingiuntivo a carico del debitore – occorre che il creditore-cliente dell'avvocato risponda con tempestività alle richieste (di documentazione, di versamento di imposte, ecc.) che questi gli rivolga.

Ecco puntualmente i principali passaggi in cui il ruolo del creditore è, quindi, determinante:

1. **il creditore deve sottoscrivere e trasmettere** (a mani; a mezzo corriere o a mezzo posta: poiché l'avvocato deve riceverne l'originale) **la procura alle liti che l'avvocato avrà redatto e gli avrà sottoposto**, senza la quale il legale non può in alcun modo agire in nome e per conto del proprio assistito;
2. **il creditore imprenditore deve trasmettere al legale gli** estratti autenticati delle scritture contabili: si tratta di **estratti notarili (normalmente) del libro I.V.A., in cui sono annotate tutte le fatture già trasmesse in copia semplice** al consulente legale nella fase stragiudiziale. Si tratta di documentazione autenticata richiesta dalla legge (art. 634 c.p.c.);
3. egli deve poi **provvedere al pagamento del contributo unificato nell'ammontare indicatogli dall'avvocato stesso e trasmettere la prova dell'avvenuto pagamento** (che può effettuarsi a mezzo del Modello F23 o, più semplicemente, tramite la lottomatica come per i bolli della patente o per le giocate del lotto) **al legale**. Si tratta di una formalità fiscale indispensabile: il contributo unificato è la tassa che

accompagna ogni attività di organi giurisdizionali tra cui, ovviamente, anche le fasi del procedimento a cognizione sommaria per il rilascio del decreto ingiuntivo;

4. **se il decreto emesso dal giudice dovesse, entro 40 giorni dalla sua notifica, incontrare l'opposizione del debitore, il creditore dovrà integrare, con ulteriori pagamenti** (tanti quanti saranno i vari gradi di giudizio), **il contributo unificato già versato**, in quanto si avvierà un procedimento ordinario a cognizione piena (un vero e proprio giudizio davanti al Tribunale o al Giudice di Pace, a seconda dell'importo del credito vantato) che seguirà la procedura ordinaria di ogni causa civile. In questa ipotesi, il creditore dovrà fornire ogni ulteriore documentazione che in giudizio si rendesse necessario produrre;
5. il creditore dovrà, infine e come nel corso di ciascuna delle fasi precedenti, **premurarsi di trasmettere senza ritardo eventuali comunicazioni che dovesse ricevere dal debitore o da terzi a nome del debitore**: di qualsivoglia tenore esse siano (proposte transattive; piani di rateizzazione; proposte di pagamento dilazionato; pagamenti anche parziali; ecc.).

Infine, come è bene ricordare, le spese di giustizia sono a carico del soccombente: ed è ben raro che un creditore che possa da prova scritta del proprio credito (non prescritto; non compensato; non già pagato; non in altro modo già estinto) risulti soccombente in un giudizio che lo veda parte attorea.

(Matteo A. Rubino)

S T U D I O R U B I N O